

10340



*Ministero  
dell'Economia e delle Finanze*

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO Atti Parlamentari Economia e Finanze
- 5 APR. 2016
Prot. n. <u>1-2028</u>

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

ISPETTORATO GENERALE DEL BILANCIO  
UFFICIO III

- 4 APR. 2016

Prot. N. 31801/2016  
Rif. Prot. Entrata N  
Risposta a nota n.

All'Ufficio Legislativo - Economia  
SEDE

All'Ufficio del Coordinamento Legislativo  
SEDE

e, p. c. All'Ufficio Legislativo - Finanze  
SEDE

OGGETTO: **AS 2298**. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, recante misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio. Relazione tecnica.

Esaminato il provvedimento indicato in oggetto, approvato dalla Camera dei deputati il 23 marzo 2016, si comunica di non avere osservazioni da formulare e si trasmette, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge 196/2009, per l'ulteriore inoltro al Senato della Repubblica, la relazione tecnica integrata e il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari (allegato 3).

Il Ragioniere Generale dello Stato

## DL BANCHE - RELAZIONE TECNICA

Con riferimento ai possibili oneri finanziari derivanti dalle disposizioni di riforma del credito cooperativo di cui agli **articoli 1 e 2**, si rappresenta che le modifiche legislative da apportare non comportano effetti diretti di finanza pubblica, trattandosi d'interventi di natura ordinamentale.

L'articolo 2-bis prevede, durante la fase di costituzione dei gruppi bancari cooperativi, l'istituzione un Fondo di sostegno delle BCC, promosso dall'Associazione del credito cooperativo, ad adesione obbligatoria. Il Fondo, raccogliendo contributi tra le BCC aderenti, potrà intervenire a sostegno di processi di consolidamento e concentrazione delle banche di credito cooperativo. Dall'attuazione di tale disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica poiché gli eventuali interventi del Fondo sarebbero finanziati solo con risorse private.

Con riferimento ai possibili oneri finanziari derivanti dalle disposizioni relative alla concessione della garanzia dello Stato sulle passività emesse in operazioni di cartolarizzazione a fronte della cessione crediti qualificati in sofferenza, di cui agli **articoli da 3 a 13**, si rappresenta quanto segue.

La garanzia dello Stato è concessa sui cosiddetti titoli *senior*, il cui rimborso è precedente, nell'ordine di priorità dei pagamenti, a quello delle classi di titoli subordinate ed è concessa a titolo oneroso, con un corrispettivo determinato secondo le modalità di cui all'articolo 9.

A tal fine è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito fondo con una dotazione di 120 milioni di euro per l'anno 2016, ulteriormente alimentato con i corrispettivi annui delle garanzie concesse che a tal fine sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo. E' autorizzata l'apertura di una contabilità speciale, vincolata al pagamento dell'eventuale escussione delle predette garanzie, nonché agli oneri derivanti dall'articolo 3, comma 3, e dall'articolo 13, comma 1.

Al predetto onere, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per le garanzie dello Stato di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n.66, convertito, con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n.89.

La garanzia concessa è da ritenere di natura non standardizzata ai fini dell'indebitamento netto, secondo le regole del SEC2010, e pertanto non ha effetti su tale saldo, se non al momento della sua eventuale escussione analogamente a quanto avviene ai fini del fabbisogno.

il 2016 in circa 300 milioni di euro. A decorrere dal 2017, la stima si basa sulla previsione del flusso ordinario di liberalità stimato considerando la serie storica relativa al periodo 2010-2013, valutato in circa 7 milioni di euro.

Si indicano, di seguito, gli effetti finanziari derivanti dalla norma in esame, tenendo conto che il comma 3 sterilizza gli effetti delle suddette disposizioni sulla determinazione dell'acconto dovuto relativamente alla deduzione. Per quanto riguarda l'irrelevanza dei contributi percepiti dal 2017, in considerazione della straordinarietà della fattispecie, si assume che i contribuenti, in sede di determinazione dell'acconto dovuto per l'annualità in corso di versamento del saldo dell'anno precedente, utilizzino il metodo previsionale.

	2018	2019	2020	2021	2022	Dal 2023
Irrelevanza fiscale dei contributi percepiti nel 2016	-16,2	-16,2	-16,2	-16,2	-16,2	0
Irrelevanza fiscale dei contributi percepiti dal 2017	-2	-2	-2	-2	-2	-2
<b>Totale</b>	<b>-18,2</b>	<b>-18,2</b>	<b>-18,2</b>	<b>-18,2</b>	<b>-18,2</b>	<b>-2</b>

*In milioni di euro*

Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

La disposizione di cui all'**articolo 15** disciplina il trattamento ai fini IRES e ai fini IRAP da applicare alle operazioni di cessione di diritti, attività e passività di un ente sottoposto a risoluzione ad un ente ponte, disciplinate dall'articolo 43 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180. In particolare, si prevede che ai fini fiscali la cessione di diritti, attività e passività di un ente sottoposto a risoluzione a un ente ponte rappresenti una successione tra i due soggetti che non comporta effetti realizzativi e che permette il trasferimento di tutte le posizioni soggettive (diritti, attività e passività, costi e ricavi imputati a conto economico ma non ancora dedotti ovvero tassati, perdite fiscali maturate fino alla data della risoluzione e non ancora utilizzate).

Gli articoli 17, 17-bis, 17-ter e 17-quinquies recano norme a carattere ordinamentale, prive di oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 17-quater, infine, prevede l'inserimento del comma 3 bis all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito con modificazioni nella Legge 24 novembre 2003, n. 326, prevedendo che, con decreto di natura non regolamentare, il Ministro dell'economia e delle finanze adegua il tasso di remunerazione del conto corrente di Tesoreria centrale denominato "CDP S.p.A. - gestione separata", al fine di allinearli ai livelli di mercato in relazione all'effettiva durata finanziaria delle giacenze del conto medesimo, tenendo conto altresì del costo effettivo delle passività che lo alimentano.

La verifica della presente relazione tecnica effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 1, della legge 30 dicembre 2003 n. 326 ha avuto esito

OK

POSITIVO

POSITIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

- 4 APR. 2016



